

**Convenzione per la gestione delegata delle funzioni dei Servizi Socio – Assistenziali sul territorio dei Comuni membri della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna e dei Comuni di Chiusa di Pesio e Peveragno, appartenenti alla Comunità Montana Bisalta.**

**(L.R. del 08/01/2004, N. 1)**

Contraenti:

**Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna**

**Comunità Montana Bisalta**

L'anno Duemilacinque, il giorno dodici del mese di Aprile - presso la sede della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, sita in Robilante, Piazza Regina Margherita, n. 27

TRA

La Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna con sede legale in Robilante, Piazza Regina Margherita n. 27, Codice fiscale e Partita IVA n. 02968760047, qui rappresentata dal Sig. BOCCACCI Ugo, nato a Serra San Quirico (AN) il 06/10/1946, domiciliato per la carica di Presidente presso la sede della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna

E

La Comunità Montana Bisalta con sede legale in Peveragno, Località Madonna dei Boschi, n. 76, Codice fiscale e Partita IVA n. 02968780045, qui rappresentato dal Sig. DHO Stefano, nato a Cuneo (CN) il 09/04/1956, domiciliato per la carica di Presidente presso la sede della Comunità Montana Bisalta,

al fine di svolgere in modo unitario, coordinato ed integrato le attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni, dai medesimi delegate agli Enti contraenti;

Visto l'art. 9 della L.R. 1/2004;

PREMESSO:

- Che il Comune di Entracque con Deliberazione del Consiglio del 3/05/2004, N. 13, delegava la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali alla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna;
- Che il Comune di Limone Piemonte con Deliberazione del Consiglio del 26/04/2004, N. 5, delegava la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali alla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna;
- Che il Comune di Roaschia con Deliberazione del Consiglio del 25/03/2004, N. 6, delegava la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali alla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna;
- Che il Comune di Robilante con Deliberazione del Consiglio del 06/04/2004, N. 16, delegava la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali alla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna;
- Che il Comune di Roccavione con Deliberazione del Consiglio del 29/09/2004, N. 39, confermava la volontà di delegare la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali alla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna;

- Che il Comune di Valdieri con Deliberazione del Consiglio del 15/04/2004, N. 14, delegava la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali alla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna;
- Che il Comune di Vernante con Deliberazione del Consiglio del 09/04/2004, N. 4, delegava la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali alla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna;
- Che il Comune di Chiusa di Pesio con Deliberazione del Consiglio del 30/03/2004, N. 7, delegava la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali alla Comunità Montana Bisalta;
- Che il Comune di Peveragno con Deliberazione del Consiglio del 30/06/2004, N. 22, delegava la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali alla Comunità Montana Bisalta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

1. Gli Enti stipulanti convengono di svolgere in forma coordinata e associata le seguenti attività: assistenza economica, assistenza domiciliare, assistenza socio-educativa territoriale, assistenza alla persona disabile ex art. 9 della L. 104/1992, affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, interventi per minori ed incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, inserimenti in Centri Diurni Socio-Assistenziali, inserimenti in Presidi Residenziali Socio-Assistenziali, attività relative alla tutela

materno-infantile e dell'età evolutiva, quelle a rilievo sanitario in favore dei soggetti portatori di handicap e quelle relative agli anziani non autosufficienti (con esclusione delle integrazioni rette in favore degli anziani), nonché le attività a suo tempo delegate e subdelegate ai sensi degli artt. 34 e 38 della L.R. 13/04/1995, N. 62, in allora in vigore.

#### Art. 2 – FINALITA'

1. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1 la modalità gestionale idonea a garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività connesse a tali funzioni e servizi, indicando quale Ente capofila la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna.

#### Art. 3 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per la programmazione siano adottati dalle due Comunità Montane nel rispetto di quanto stabilito in sede di Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo art. 4, e che i provvedimenti amministrativi, la gestione dei servizi e l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano adottati dalla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna.
2. Gli interventi Socio-Assistenziali di cui al precedente art.1 sono organizzati nel Servizio Socio-Assistenziale presso la

Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, secondo quanto previsto dal Piano di Zona e dalla L.R. 1/2004.

3. Il Servizio Socio-Assistenziale provvede agli adempimenti previsti dal precedente art. 1 con riferimento all'ambito territoriale dei Comuni deleganti.
4. Le linee d'indirizzo per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui al precedente art. 1 e per l'organizzazione del servizio sono stabilite con apposite deliberazioni degli Organi Rappresentativi delle due Comunità Montane, coerentemente con gli atti di programmazione locale previsti al precedente comma 1;
5. Nell'ambito delle direttive impartite, il Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali svolge funzioni di organizzazione e coordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali.

#### Art. 4 – CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI DELEGANTI IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Presidenti delle Comunità Montana stipulanti la presente convenzione e dai rappresentanti di ciascun Comune delegante, nelle persone del Sindaco o di suo delegato. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente.
2. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è individuato nel Presidente della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna o suo delegato; Vice Presidente è di diritto il

Presidente della Comunità Montana Bisalta o suo delegato.

3. La Conferenza dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente almeno 2 volte l'anno o su richiesta di almeno 5 Sindaci o del Servizio Socio-Assistenziale e comunque prima dell'adozione degli atti di cui al successivo art. 5.
4. La Conferenza dei Sindaci adotta un regolamento relativo alle modalità del proprio funzionamento e lo trasmette a ciascun ente convenzionato.

#### Art. 5 – FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

1. Gli enti stipulanti convengono che nell'ambito della Conferenza dei Sindaci vengano stabilite le direttive alle quali le due Comunità Montane devono attenersi in merito ai seguenti atti di programmazione e di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1 della presente Convenzione:

- gli atti della programmazione locale, annuale e pluriennale, previsti dalla normativa vigente e le relative modifiche;
- i criteri generali relativi all'articolazione territoriale dei servizi;
- le convenzioni concernenti in tutto o in parte le funzioni e i servizi di cui al precedente art. 1;
- la Pianta Organica, il programma delle assunzioni;

2. La Conferenza di cui al precedente punto 1 provvede inoltre:

- all'esame della relazione dell'attività svolta nell'anno

precedente e del relativo rendiconto finanziario;

- all'esame delle bozze di regolamento predisposte dal servizio ed alla definizione del testo definitivo che verrà approvato dall'Organo rappresentativo dell'Ente capofila.

#### Art. 6 – INFORMAZIONE AGLI ENTI CONTRAENTI

1. Gli elenchi degli atti deliberativi assunti dagli organi delle due Comunità Montane, in attuazione delle direttive di cui al comma 1 del precedente articolo saranno trasmessi, per conoscenza, ai rispettivi Comuni deleganti.

#### Art. 7 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI

1. Gli enti stipulanti convengono che i criteri generali inerenti l'articolazione territoriale e tecnico-funzionale del Servizio Socio-Assistenziale, qualunque sia la modalità organizzativa, devono comunque essere tali da garantire lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui al precedente art. 1 e l'erogazione dei relativi interventi a favore di tutti i Comuni deleganti.

#### Art. 8 – PERSONALE

1. La Comunità Montane si impegnano a definire al più presto la ripartizione della dotazione organica relativa al servizio Socio-Assistenziale approvata dalla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna con deliberazione dell'Organo Esecutivo del 27/07/2004, N.117, e preventivamente concordata, utilizzando quali criteri la popolazione residente sul territorio dei Comuni deleganti di rispettiva competenza

(95%) e la dispersione territoriale (5%), e ad adottare idoneo provvedimento a completamento delle operazioni di riparto del personale.

2. Ad avvenuto riparto, la Comunità Montana Bisalta si impegna a comandare presso la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna il personale sociale assegnato. L'organizzazione e la gestione tecnico-economica di detto personale è assegnata alla Comunità Montana capofila.
3. Al fine di strutturare in modo coerente il sistema delle relazioni sindacali, a livello di contrattazione decentrata, la titolarità della rappresentanza pubblica compete all'Ente capofila relativamente a tutto il personale sociale sia dipendente che comandato.
4. L'autorizzazione e il riscontro delle ore di lavoro straordinario, delle missioni, dei turni effettuati, dei permessi e delle ferie relative al personale dipendente e/o in comando competono al Responsabile del servizio Socio-Assistenziale.

#### Art. 9 - SEDI OPERATIVE ED ATTREZZATURE

1. Le Comunità Montane convengono che i beni mobili finalizzati al funzionamento del Servizio Socio-Assistenziale di proprietà della preesistente Comunità Montana, al momento assegnati totalmente alla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, verranno ripartiti sulla base della distribuzione territoriale, mantenendone tuttavia la destinazione. La Comunità Montana Bisalta si impegna a

concedere in comodato d'uso gratuito alla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna i beni alla stessa assegnati a seguito del riparto suddetto. Del valore dei beni assegnati alla Comunità Montana Bisalta si terrà conto in sede di camera di compensazione di cui all'art. 21 della Convenzione per la disciplina della ripartizione sottoscritta in data 8/03/2004.

2. I beni mobili acquistati a far data dal 01.01.2005 verranno inventariati dalla Comunità Montana capofila e, all'atto dello scioglimento della presente convenzione, verranno ripartiti sulla base dell'assegnazione territoriale.

#### Art. 10 – MEZZI FINANZIARI

1. Per il conseguimento degli scopi di cui alla presente convenzione, vengono impiegate risorse proprie delle Comunità Montane destinate a tale finalità, i trasferimenti dei Comuni deleganti, i contributi ed i trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici e privati, nonché eventuali altre entrate strettamente riferibili a servizio in oggetto.
2. I mezzi finanziari di cui al comma precedente sono assegnati alla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, la quale provvede - nel rispetto delle direttive di cui all'art.5 comma 1 - alla gestione delle medesime nonché all'iscrizione delle relative entrate e delle spese nei competenti titoli del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale.

3. Si conviene che - salvo servizi aggiuntivi, o modalità diverse di erogazione, richiesti da singoli Comuni deleganti che dovranno, comunque, formare oggetto di specifico accordo e salvo diversi criteri stabiliti in sede di approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci del PAS e/o del programma annuale - le quote di spesa saranno determinate in base al numero di residenti in ciascun Comune delegante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale le quote si riferiscono.
4. La quota pro-capite, a carico dei Comuni deleganti, è confermata – fino a diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci – in Euro 18,08.
5. I Comuni deleganti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale il trasferimento determinato ai sensi del precedente comma 4.
6. Fatto salvo il caso di riduzione in corso di esercizio da parte della Regione dei trasferimenti per la gestione Socio-Assistenziale, gli enti stipulanti non potranno richiedere ai Comuni deleganti quote pro-capite maggiori rispetto a quelle determinate a norma del precedente comma 4 del presente articolo. Le eventuali maggiori spese saranno ad esclusivo carico delle Comunità Montane stipulanti, fino ad un massimo stabilito congiuntamente di anno in anno entro il 30 settembre del periodo precedente a quello di riferimento.
7. Le Comunità Montane stipulanti provvedono annualmente a

stanziare nei propri bilanci di previsione annuale la quota massima di spesa a proprio carico di cui al precedente comma.

8. I Comuni deleganti provvederanno al versamento delle quote di propria competenza presso la tesoreria della Comunità Montana di riferimento.

9. La Comunità Montana Bisalta si impegna a versare alla Comunità Montana capofila la quota di propria competenza e le quote relative ai Comuni di Chiusa di Pesio e Peveragno con le seguenti modalità:

- Quattro rate posticipate, pari cadauna ad un quarto della quota massima a carico dei Comuni da versarsi rispettivamente entro il mese successivo a quello di scadenza del trimestre di riferimento;
- Saldo, pari alla quota effettiva a carico della Comunità Montana, da versarsi entro il mese successivo a quello di avvenuta approvazione del rendiconto dell'Ente capofila.

Qualora i versamenti suddetti non vengano effettuati entro le scadenze pattuite, verranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.

10. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna provvede a trasmettere alla Comunità Montana Bisalta ed ai Comuni deleganti un rendiconto generale delle spese sostenute e delle entrate accertate nell'anno

precedente, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, nonché una relazione sulle attività svolte. Gli avanzi originati dalla gestione del Servizio Socio-Assistenziale e le risorse traferite dal servizio associato dovranno essere applicati al bilancio dell'esercizio successivo per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni ed ai servizi di cui al precedente art. 1, secondo le modalità previste dalla legge.

#### Art. 11 – CONTRATTI E CONVENZIONI

1. Il coordinamento e l'integrazione fra i servizi Socio-Assistenziali ed i servizi sanitari, sia di base che integrativi, sono assicurati mediante apposita convenzione con l'A.S.L. n. 15 di Cuneo, da stipularsi con riferimento alla normativa vigente in materia. Tale convenzione disciplinerà altresì i rapporti con i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni regionali delegate.
2. Per la gestione di attività o servizi Socio-Assistenziali, possono essere stipulate apposite convenzioni, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e nel rispetto delle direttive di cui all'art.5 comma 1, utilizzando in via prioritaria tutte le risorse presenti sul territorio.
3. Gli enti stipulanti convengono che le convenzioni di cui ai commi precedenti vengano stipulate dalla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna quale Ente capofila, previo accordo con la Comunità Montana Bisalta.

## Art. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata di anni 10 ed è rinnovabile.
2. Annualmente, in occasione della programmazione prevista dall'art. 3 della presente convenzione, i contenuti della medesima vengono verificati dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza della presente convenzione verrà approvata con apposita deliberazione degli organi rappresentativi delle due Comunità Montane e dei Comuni deleganti.

## Art. 13 – OBBLIGHI E GARANZIE RECIPROCHE

1. Gli enti stipulanti convengono che lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui al precedente art. 1 debba garantire la salvaguardia e la tutela di tutti gli interessi e l'adempimento di tutti gli impegni relativi a tali funzioni e servizi, espressi indistintamente da tutti i Comuni deleganti.
2. La Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna provvede, ai sensi del precedente art. 3, all'esecuzione degli atti ed all'esercizio delle attività inerenti alle funzioni ed ai servizi di cui al precedente art. 1.
3. Si conviene che alla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna venga anticipata da parte della Comunità Montana Bisalta, a fronte dell'attività svolta in qualità di

capofila, una somma forfettaria da quantificare annualmente, di comune accordo, a cura dei rispettivi Organi Esecutivi;

4. Qualora la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui al precedente art. 1, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la Comunità Montana Bisalta, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di giorni 30, a garanzia della continuità dei servizi, provvederà direttamente ad adottare tali atti. Gli oneri aggiuntivi sostenuti per gli interventi sostitutivi saranno rimborsati dalla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna.
5. Ciascun Comune delegante ha diritto di sottoporre all'Organo Esecutivo della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, direttamente, o tramite le Comunità Montane delegate, proposte e/o osservazioni inerenti le funzioni ed i servizi di cui alla presente convenzione. L'Organo Esecutivo della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna è tenuto a dare risposta alle questioni sottoposte al suo esame nel termine perentorio di giorni 30, decorrenti dalla data dell'assunzione al protocollo generale dell'Ente della proposta e/o osservazione. In caso di mancata risposta entro il termine previsto, si riterrà valida la norma del silenzio-assenso.
6. Annualmente, in seguito all'approvazione del Bilancio di

previsione, i Comuni deleganti e la Comunità Montana Bisalta trasmettono all'Ente capofila apposita documentazione attestante l'avvenuto stanziamento a bilancio delle quote di cui all'art. 11.

#### Art. 14 – CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere in merito all'esecuzione ed all'applicazione della presente convenzione sono demandate ad un collegio arbitrale composto da: n. 1 membro nominato da ciascuno degli enti interessati e da n. 1 membro, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cuneo, su istanza della parte più diligente.

#### Art. 15 – RECESSO DELLA CONVENZIONE

1. Gli enti stipulanti convengono che il recesso dalla convenzione, prima della scadenza, sia subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto per il convenzionamento.
2. Il presente atto di delega potrà inoltre essere rescisso solamente se richiesto dall'unanimità dei Comuni deleganti il Servizio Socio-Assistenziale.
3. Gli enti stipulanti convengono che il recesso sia comunicato all'Organo Rappresentativo della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, che ne prende atto, con preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza

dell'esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

4. Il recesso implica la presa in carico, da parte dei Comuni recedenti, della quota-parte di personale, beni, mezzi e spese di gestione che il servizio comporta.

#### Art. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente definito dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Le parti si impegnano ad una revisione completa della presente convenzione, concordata per l'adeguamento dell'oggetto alle disposizioni della L. 1/2004.

Letto, approvato e sottoscritto, 12 aprile 2005

COMUNITA' MONTANA

COMUNITA' MONTANA BISALTA

DELLE VALLI GESSO E

f.to IL PRESIDENTE

VERMENAGNA

f.to IL PRESIDENTE